

Rassegna Stampa

08.03.10

Sommario

- Pag. 2. RIFORME. Riforma forense in aula ad aprile (IL SOLE 24 ORE – 01.03.10)
- Pag. 3. GIUSTIZIA. Procure da riempire, processi da snellire: entra in vigore la legge 24/2010, ma per la digitalizzazione ora servono le regole tecniche (DG – 02.03.10)
- Pag. 4. PROCESSI. Parte la testimonianza scritta (IL SOLE 24 ORE – 02.03.10)
- Pag. 5. RIFORME. La riforma forense in aula dal 18 marzo (IL SOLE 24 ORE - 03.03.10)
- Pag. 6. RIFORME. Gli Ordini chiedono garanzie (IL SOLE 24 ORE – 03.03.10)
- Pag. 7. RIFORME. I legali non danno tregua sulla riforma forense (IO – 04.03.10)
- Pag. 8. GIUDIZI LAVORO. Nelle liti spazio all'arbitro (il sole 24 ore – 04.03.10)
- Pag. 9/10. GIUDIZI CIVILE. Avvocati, ora serve essere brevi (IO – 04.03.10)
- Pag. 11. PROCESSO BREVE. Rito breve con nuove prove (IL SOLE 24 ORE – 04.03.10)
- Pag. 12. CSM. In trenta Procure oltre metà dei posti è senza coperture (IL SOLE 24 ORE – 05.03.10)
- Pag. 13. LAVORO. La causa sul licenziamento va attivata entro 180 giorni (IL SOLE 24 ORE – 05.03.10)
- Pag. 14. LAVORO. Online i certificati di malattia (IL SOLE 24 ORE – 05.03.10)
- Pag. 15. RIFORME. Giustizia: avvocati, accelerare approvazione riforma forense (AGI – 06.03.10)
- Pag. 16. CASSAZIONE. Filtro ai ricorsi con regole certe (IL SOLE 24 ORE – 06.03.10)
- Pag. 17/18.CNF. Stretta disciplinare sugli avvocati (AVVOCATI OGGI – IO7 – 08.03.10)
- Pag. 19. Adempimenti del mese di marzo dalla pagina Adp (www.aiga.it)
- Pag. 20. Eventi delle Sezioni del mese di marzo

A cura di Claudia Pizzurro: claudia.pizzurro@tin.ite Alberto Vermiglio: avermiglio@virgilio.it

Avvocati. Il disegno di legge al voto del Senato dopo la tornata elettorale**Riforma forense in aula ad aprile**

La riforma della professione forense in aula a palazzo Madama subito dopo le elezioni regionali, ma con un testo destinato a subire ulteriori modifiche. Questo l'impegno assunto ieri dal presidente del senato Renato Schifani nel corso di un incontro con il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa. La seconda carica dello Stato ha annunciato la calendarizzazione del nuovo statuto immediatamente dopo l'appuntamento del 28 e 29 marzo per il voto locale, ma ha anche comunicato l'intenzione di procedere a «un'ulteriore disamina» di alcuni punti del progetto, in particolare quelli che riguardano la disciplina dell'accesso e le regole di incompatibilità per l'iscrizione all'Albo. Una promessa e una «minaccia» che hanno spaccato un'avvocatura che era già pronta per il 10 marzo allo sciopero e a una manifestazione romana. «Non solo confermiamo ma anzi rafforziamo la nostra volontà di astenerci dalle udienze il 10 marzo - sostiene il presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura Maurizio de Tilla - non ritengo che siano buoni i tempi della calendarizzazione, ma soprattutto sono preoccupato per le annunciate ulteriori modifiche al testo. Il progetto è stato abbondantemente limato, sono stati cancellati punti importanti come il limite di età a 50 anni per l'iscrizione e quello dei cinque anni dal momento dell'abilitazione. Concessioni fatte per portare a casa una riforma indispensabile per la categoria, ma non possiamo rischiare - conclude de Tilla - ulteriori ritocchi». Più disponibile al dialogo il leader dei giovani avvocati Giuseppe Sileci. «*Considero la calendarizzazione un segnale di apertura che rappresenta in questo momento una priorità di cui dobbiamo tenere conto - spiega il presidente dell'Aiga — credo sia dovere di tutte le sigle che hanno deciso lo sciopero utilizzare l'incontro già fissato per il 6 marzo al Cnf per decidere su un'eventuale revoca*». Soddisfatta del risultato dell'incontro Schifani-Alpa l'Associazione nazionale forense. Anche se l'invito è sempre quello di non abbassare la guardia. «Le affermazioni del presidente del Senato vanno nella direzione da sempre auspicata dall'Anf — sostiene la presidente Ester Perifano — la riforma va approvata possibilmente entro l'anno, ma i contenuti vanno migliorati». Sul piede di guerra, invece, l'Unione camere penali che conferma l'astensione del 10 marzo. «Il rinvio della calendarizzazione della riforma — affermano in una nota Oreste Dominioni e Ludovica Giorgi, presidente e segretario dell'Ucpi — ha solo una giustificazione dilatoria. Ci asterremo dalle udienze il 10 marzo e ribadiamo la nostra decisione di istituire la specializzazione forense dei penalisti come autonomo regolamento entro il 15 aprile. Salvo garanzie di un'approvazione rapida delle norme sull'ordinamento forense». Per il Cnf è stata la giornata dell'incontro con il presidente del Senato ma non solo. Si è, infatti, tenuta oggi a Roma la Conferenza nazionale delle scuole forensi. Un incontro dal quale è emersa l'esigenza di inserire la materia dei diritti fondamentali tra le discipline di studio degli aspiranti legali che avranno l'obbligo di conoscere perfettamente la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Carta di Nizza. Patrizia Maciocchi

Procure da riempire, processi da snellire: entra in vigore la legge 24/2010, ma per la digitalizzazione ora servono le regole tecniche

Giustizia da modernizzare: l'entrata in vigore, sabato 27 febbraio, della legge 24/2010 è solo il primo passo. Copertura delle sedi disagiate e processo telematico sono i principali obiettivi del decreto legge 193/09, ormai convertito, che proroga per tutto il 2010 l'incarico ai magistrati onorari in scadenza al 31 dicembre 2009 e impone la formazione per i togati che aspirano a incarichi direttivi. Il provvedimento si sforza di mettere mano ad alcuni dei nodi più spinosi che affliggono le aule giudiziarie.

A volte ritornano. Il problema della "desertificazione" delle Procure - specie al Sud - risulta annoso: durante l'estate scorsa su un organico complessivo di 660 posti di pm in uffici di primo grado ne risultavano vacanti 127 (la maggior parte in Sicilia e Calabria, ma anche in Campania e Puglia). A fine 2009 le scoperture in tutto il Paese ammontavano a 275, quasi tutte nel Mezzogiorno. E la fuga dagli uffici riguarda soprattutto le cosiddette «sedi sgradite», vale a dire soprattutto quelle di provincia in prima fila contro la criminalità organizzata. Ora a coprire i vuoti d'organico torneranno i giudici "ragazzini", sia pure in via eccezionale, che pure erano stati esclusi (fra le vibranti proteste dell'Anm). Ma tant'è. Il meccanismo funziona così: fino alla fine del 2014 il Csm potrà disporre d'ufficio il trasferimento dei magistrati nelle sedi disagiate anche se ci saranno benefici economici e di carriera. Se nonostante i provvedimenti "d'imperio" dovesse restare una quantità di vuoti superiore al 30 per cento dei posti, allora una parte dei 300 magistrati che assumeranno le funzioni nel 2011 potrà essere dirottata dopo il tirocinio nelle Procure "di frontiera". Il trasferimento, fra l'altro, può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti che è stato introdotto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del D.Lgs 160/06.

Seguirà vademecum. Sulla digitalizzazione la sfida comincia solo adesso: tocca infatti al Guardasigilli emanare entro sessanta giorni un decreto con le regole tecniche per l'adozione dell'informatica nei processi civile e penale (e nel frattempo restano in vigore le norme vecchie). E qui viene il bello. Tutte le notifiche e le comunicazioni da effettuare dovranno seguire il canale della posta certificata: la notifica si intenderà perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella Pec del destinatario. Non finisce qui: la modernizzazione riguarda anche il settore delle aste giudiziarie. Il giudice dell'esecuzione può stabilire che tutte le operazioni siano effettuate con modalità telematiche: dal versamento della cauzione alla presentazione delle offerte, dallo svolgimento della gara tra gli offerenti all'incanto fino al pagamento del prezzo.

Pronta cassa. Se tuttavia le regole tecniche sono di là da venire, le norme da cui il Governo conta di ricavare le maggiori entrate connesse ai processi di digitalizzazione sono già entrate in vigore da un pezzo (praticamente dal primo gennaio 2010, vista la sosta natalizia, dopo l'arrivo del decreto 193/09): per incentivare il ricorso ai supporti elettronici i diritti di copia sugli esemplari cartacei degli atti hanno subito un aumento del 50 per cento (cfr. «Contributo unificato, le novità per il 2010: addio ricorsi gratis contro le multe», arretrato 16 gennaio 2010). Dal dl 193/09, ormai convertito nella legge 24/2010, il Ministero conta di ricavare 47,1 milioni di euro fino al 2012, di cui 32,7 derivanti da risparmi da conseguire grazie a notifiche telematiche e moneta elettronica, e 14,4 dall'aumento del contributo per ottenere le sentenze, spalmato in 4,8 milioni per ciascuna delle tre annualità.

Magistrati-manager. Ancora: giudici e pm tornano a scuola. O almeno lo faranno quelli che puntano a incarichi direttivi e secondo grado in Procure, Tribunali e Corti. Sarà la Scuola superiore della magistratura a tenere i corsi di formazione sulla gestione di organizzazioni complessi, a partire da lezioni sui sistemi informatici fino alla gestione delle risorse umane. Al termine dei percorsi di qualificazione professionale le "pagelle" dei magistrati saranno trasmesse al Csm che ne terrà conto all'atto della valutazione della competenza rispetto al conferimento dell'incarico.

Il nodo del codice. Per la magistratura onoraria in scadenza la proroga per tutto il 2010 si giustifica in una riforma, ritenuta necessaria da più parti, e annunciata via decreto (e oggi per legge). La conferma in via del tutto eccezionale riguarda giudici onorari, vice procuratori onorari e giudici di pace. Infine: nonostante le preoccupazioni della categoria forense per le nuove possibili lungaggini (cfr. «A rischio nullità migliaia di citazioni depositate senza il codice fiscale delle parti e dei difensori», arretrato 16 febbraio 2010), in sede di conversione è rimasta la modifica al Cpc che impone di riportare il codice fiscale di parti e difensori all'atto della proposizione del ricorso. (d.f.)

Processo civile. Definito il modello della Giustizia che apre la strada alle nuove deposizioni**Parte la testimonianza scritta****Le dichiarazioni saranno possibili solo su accordo delle parti**

Testimonianza scritta nel corso dei prossimi procedimenti civili. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 49 del 1° marzo del modello preparato dal ministero della Giustizia si chiarisce il quadro applicativo di una delle parti più innovative della riforma del processo civile voluta dal ministro Angelino Alfano, in gran parte operativa dall'estate scorsa. Sinora, nel nostro ordinamento, la testimonianza è sempre stata solo orale e rappresenta la più caratteristica delle prove che si formano direttamente nel processo, ma, con la legge n. 69 del 2009, viene introdotta anche la possibilità di una forma di testimonianza da rendere per iscritto, utilizzando uno schema che doveva essere predisposto dal ministero. Il modello pubblicato con il decreto ministeriale del 7 febbraio contiene innanzitutto i dati del dichiarante con esplicito riferimento alla professione e all'indirizzo di posta elettronica. Inoltre, nello schema trovano posto le affermazioni sulla consapevolezza delle conseguenze dell'assunzione della funzione di testimone e l'indicazione delle ragioni che rendono necessaria, sulla base delle disposizioni del Codice, l'astensione per effetto di rapporti personali con le parti coinvolte nel procedimento, da quelli personali (parentela o matrimonio) a quelli di lavoro. Inoltre, ad aumentare il livello di trasparenza della procedura, il testimone deve anche mettere per iscritto di non avere alcun interesse personale nella causa sulla quale è chiamato a deporre. La testimonianza vera e propria si articola in una serie di domande e risposte da rendere per iscritto e da sottoscrivere una per una in forma autenticata da parte di un pubblico ufficiale. La nuova forma di deposizione, che ha come obiettivo il taglio dei tempi del processo e la possibilità di fornire più agevolmente dichiarazioni che nella realtà delle aule di tribunale non è oggi così scontato ottenere (i testi spesso non si presentano neppure), è però possibile solo su intervento del giudice e solo su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa. Previsione quest'ultima un po' ambigua, che potrebbe comunque permettere all'autorità giudiziaria di conservare un controllo totale sull'impiego della nuova formula. Il giudice, con il provvedimento di autorizzazione, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione della testimonianza nella forma scritta prepari anche il modello di testimonianza e lo faccia notificare al testimone. Tocca poi a quest'ultimo rendere la deposizione, compilando lo schema in ogni sua parte e rispondendo a ogni singola domanda separatamente. Se a una o più delle domande il teste non è in grado di dare una risposta, allora dovrà indicarne le ragioni. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo a una pena pecuniaria. Se la testimonianza ha per oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, questa può essere resa attraverso dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può però, nei casi meno convincenti, sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui. La testimonianza in forma scritta, sulla quale sia avvocati sia magistrati, dall'Anm all'Oua, hanno espresso perplessità fondate sul mancato controllo della magistratura sul procedimento di formazione della prova, non avrà effetto retroattivo e potrà essere utilizzata, senza vincoli di materia, nei procedimenti civili introdotti in tribunale a partire dal 16 marzo. Giovanni Negri

Dal Senato**La riforma forense in aula dal 18 marzo**

La riforma della professione forense sarà discussa a palazzo Madama il 18 marzo. Un passo importante verso l'approvazione, anche se l'imminenza delle elezioni regionali (il 28 e 29 marzo) rallenterà di qualche settimana l'approvazione definitiva, prevista comunque per aprile.

L'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua), che preme per una rapida approvazione, intanto ha deciso di confermare lo sciopero del 10 marzo e la manifestazione a Roma: l'appuntamento è alle 10 al teatro Capranica. «Bisogna far sentire la nostra voce sui contenuti della riforma messa in discussione dai poteri forti» si legge nella lettera inviata dal presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla, all'ordine., all'associazione, e alla cassa di previdenza.

Per il presidente della commissione giustizia al Senato Filippo Berselli il testo va bene così: «E riconosciuto da tutte le componenti dell'avvocatura - afferma - per quanto mi riguarda non farei modifiche». Diversa, però, la posizione dal presidente del Senato Renato Schifani (si veda <dl Sole 24 Ore> del 27 febbraio) che ha parlato di «un'ulteriore disamina»: i punti a cui si riferisce la seconda carica dello Stato riguardano l'accesso e le incompatibilità.

Sempre di professioni si è parlato ieri alla Camera. In commissione congiunta Giustizia e Attività produttive si è svolta l'ultima audizione sulle qualifiche professionali e il recepimento della direttiva servizi. All'incontro erano presenti l'Adepp (l'Associazione che raccoglie gli enti di previdenza dei professionisti) e il Cnel in rappresentanza delle associazioni non riconosciute. L'Adepp ha fatto presente tre elementi fondamentali: l'autonomia, la natura privatistica degli enti e la necessità di introdurre anche per i professionisti, degli ammortizzatori sociali da alimentare, si propone, con la doppia tassazione cui sono soggetti. Ora le due commissioni dovranno preparare un progetto di riordino, una legge quadro di 14 o 15 punti sui principi generali. Federica Micardi

Professionisti di frontiera. Le categorie al lavoro con il governo per la realizzazione di un osservatorio centralizzato sulle aree a rischio**Gli Ordini chiedono garanzie****In discussione le disposizioni sull'antiriciclaggio e la crescita eccessiva degli abitanti**

L'omicidio del penalista palermitano Enzo Fragalà, morto lo scorso fine settimana per le conseguenze di una feroce e misteriosa aggressione, deve segnare un punto di svolta nella tutela dei professionisti che svolgono funzioni delegate dallo Stato. Avvocati, commercialisti e notai - questi ultimi, però, da una posizione differenziata - chiedono al governo di intervenire dando seguito al progetto di un osservatorio sulle aree a rischio, modificando la normativa sull'antiriciclaggio, e soprattutto azionando una stretta sui meccanismi di accesso e svolgimento della professione. «C'è poco da darsi regole e principi — dice il presidente dei commercialisti, Claudio Siciliotti — se poi sullo stesso mercato insistono figure “dualizzate” verso il basso. Scarsa preparazione, pochi controlli sui comportamenti, eccessivo numero di esercenti significa creare le condizioni perché frange di consulenti e professionisti lavorino in una zona grigia, sinonimo di problemi e rischi. Che invece un Ordine severo, attento e disciplinato, qual è il nostro, può aiutare a prevenire». E per la prevenzione, Siciliotti conta poi sul progetto di Osservatorio promosso all'indomani dell'omicidio, in dicembre a Castrovillari, del collega Liberato Passarelli: «Stiamo lavorando con il ministro Maroni, il sottosegretario Mantovano e il capo della polizia Manganelli: c'è molta disponibilità a chiudere, per realizzare un data base centralizzato sulle aree a rischio, che sarà un grande deterrente per i malintenzionati oltre a un importante aiuto alle indagini nei casi dubbi. E il minimo che possiamo fare per sostenere l'opera di chi lavora, poco più che gratuitamente, per assicurare la legalità». Su legalità, accesso alla professione, formazione e monito- raggio insistono anche gli avvocati. «La legge antiriciclaggio, così com'è oggi, instilla il germe del dubbio nel rapporto fiduciario tra professionista e cliente — dice il presidente delle Camere penali, Oreste Dominioni - la norma è troppo ampia, andrebbe meglio tipizzata». La radice del problema resta comunque l'accesso: «Mi auguro che il progetto di riforma della professione al vaglio del Senato non intervenga sulla stretta agli ingressi - aggiunge Dominioni - una svolta lassista significherebbe perpetuare il meccanismo della professione vista come ammortizzatore sociale. È chiaro che inserire frotte di disperati significa porre le condizioni per creare dei legali pronti a tutto». «Un censimento territoriale con la valutazione dei rischi è quanto mai opportuno — sostiene Pierluigi Tirale, segretario del Consiglio nazionale forense — nel progetto dell'Osservatorio ministeriale siamo stati coinvolti e porteremo il nostro contributo». Quanto all'ipotesi che ci siano avvocati - soprattutto ma non solo al Sud - impegnati a “vestire” pratiche illegali, Tirale non la esclude: «Ma è un fenomeno marginale e che riguarda frange individuabili: i Consigli dell'Ordine oggi fanno molta attenzione nel gestire le iscrizioni all'albo, sia sotto il profilo dei requisiti soggettivi, sia sul controllo della deontologia. Certo che i numeri eccessivi non aiutano». I notai, la categoria più delegata per legge a rappresentar lo Stato, vivono una dinamica diversa: «Nonostante il ruolo, o forse proprio grazie al ruolo dichiaratamente terzo, il notaio gode di una percezione sociale di imparzialità — dice il presidente Paolo Piccoli -. Peraltra nelle questioni più delicate, parlo di antiriciclaggio, abbiamo ottenuto di inserire l'interposizione del Consiglio nazionale nelle segnalazioni, già anonime, fatte dai colleghi». Un percorso di collaborazione delegata, quello tra Stato e notai, che pure potrebbe spingersi ancora più in là: «La proposta di legge dell'onorevole Cota sulle transazioni immobiliari, che amplia ancora i controlli di legalità, è da noi sostenuta con convinzione». E intanto i notai di Foggia e Lucera hanno prorogato per tutto il 2010 il servizio, avviato lo scorso anno, di stipula gratuita dei mutui ipotecari a favore delle vittime di usura, esperienza che dal prossimo 6 marzo debutterà anche a Bari. Alessandro Galimberti

Il 10 marzo manifestazione a Roma**I legali non danno tregua sulla riforma forense**

L'avvocatura non dà tregua al governo. Nonostante la riforma forense sia stata calendarizzata in aula al senato prima delle elezioni regionali, e cioè il prossimo 18 marzo, come richiesto dalle principali sigle, la categoria ha confermato la giornata di sciopero. Contro la possibile riforma della disciplina del tirocinio e dell'accesso, paventata dal presidente del senato, Renato Schifani, e per contrastare il decreto legislativo sulla mediazione. Quindi, il 10 marzo, la categoria unita si ritroverà a Roma, al teatro Capranica, per far sentire alla politica la propria voce sui contenuti della riforma dell'ordinamento forense, «messa in discussione dai poteri forti».

Lo conferma il presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla, che l'altro ieri ha inviato una lettera alle sigle più rappresentative: il presidente e i delegati della Cassa di previdenze e assistenza forense, i presidenti degli ordini forensi e i presidenti di Aiaf, Aiga, Anf, Siaa, Ucci, Ucpi, Uif, Uncat, Agi. Chiamando tutti a raccolta. «Bisogna far sentire la nostra voce sui contenuti della riforma dell'ordinamento forense (messa in discussione dai poteri forti) e, allo stesso tempo, per contrastare il decreto legislativo sulla mediazione che è altamente lesivo della nostra attività (obbligatorietà del tentativo di conciliazione, contemporanea esclusione dell'assistenza necessaria dell'avvocato ed altre ragioni che sono state ben illustrate dall'Anf e dall'Unione delle camere civili)», scrive de Tilla. «Mi preme ricordare che anche la nuova legislazione sulle "class actions" esclude la necessaria assistenza dell'avvocato per quanto riguarda l'adesione alla domanda giudiziaria già promossa. Insomma viviamo un momento di grande preoccupazione per il tentativo di emarginazione dell'avvocatura che impone forti e unitarie prese di posizione». Questo, appunto, nonostante la riforma sia stata calendarizzata al senato, come risulta dal resoconto stenografico della seduta del 2 marzo scorso. Ma a non far dormire sonni tranquilli all'avvocatura sono in particolare i dubbi di Schifani, più volte manifestati, sui troppi paletti previsti dal testo della riforma per quanto riguarda l'accesso alla professione. Il presidente dell'Oua, per esempio, chiede l'inserimento del numero chiuso nelle facoltà di giurisprudenza. «Si dovrebbe aggiungere», afferma de Tilla, «il numero programmato dei laureati per il transito, previo concorso, dall'università alla professione, come accade in Francia. In questo paese, infatti, dopo la laurea è previsto un corso annuale integrativo che indirizza verso la professione di avvocato e prepara, quindi, i neolaureati a entrare, con un rigoroso esame di accesso, nella scuola di formazione forense gestita dall'avvocatura francese. Vi entrano dai 2 mila ai 3 mila laureati all'anno», continua de Tilla. «La Francia ha un numero di abitanti simile al nostro, ma conta circa 45 mila iscritti all'albo degli avvocati e ha ottenuto siffatta selezione partendo proprio dall'università e dall'accesso alle scuole di formazione».

Su un accesso rigoroso puntano anche le camere penali, che per questo confermano lo stato di agitazione. «Dopo la proclamazione dell'astensione», si legge in una nota, «la presidenza del senato cede e calendarizza in aula la riforma della professione per il 18 marzo: il risultato della battaglia dell'Ucpi c'è e si vede, ma la tensione resta alta. La paventata riforma della disciplina del tirocinio e dell'accesso induce a non fare sconti». Per l'Anf, invece, «è utile mantenere la giurisdizione domestica, ma serve un giudice libero da condizionamenti, anche elettorali, e che rompa una volta per tutte il rapporto che oggi lega controllore e controllato», afferma il segretario Ester Perifano. Gabriele Ventura

Nelle liti spazio all'arbitro**Nei contratti possibile predefinire il canale per le controversie**

La nuova disciplina su conciliazione e arbitrato, contenuta nel collegato lavoro, approvato definitivamente dal Senato, ha suscitato discussioni, talvolta aspre. Viene in primo luogo abolita l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione prima del ricorso al giudice, con l'intento di "filtrare" l'accesso all'autorità giudiziaria, il tentativo diventa facoltativo: se ne prevedono varie forme davanti a organismi diversi; con possibilità di innestare nel corso di esso una procedura arbitrale.

C'è anzitutto il tentativo di conciliazione davanti alle commissioni presso la direzione provinciale del lavoro, dove sino a oggi si proponeva il tentativo obbligatorio. L'istanza deve contenere i fatti e le ragioni posti a fondamento della pretesa; la controparte (se accetta la procedura) deve depositare entro 20 giorni una memoria contenente difese ed eccezioni, La commissione deve formulare una proposta transattiva, del cui rifiuto senza adeguata motivazione il giudice terrà conto nel successivo giudizio. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, le parti possono chiedere alla commissione di risolvere in via arbitrale la controversia, anche decidendo secondo equità, cioè non secondo diritto, sia pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. In alternativa alla procedura in sede amministrativa, si ribadisce la possibilità di far ricorso alle procedure di conciliazione e arbitrato previste dai contratti collettivi. Viene poi disciplinato il ricorso a un collegio di conciliazione e arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un presidente scelto, in accordo, tra i professori universitari di materie giuridiche e avvocati cassazionisti. Anche in questo caso si tratta di arbitrato irrituale (la decisione ha tra le parti il valore di un contratto) ed è ammessa la possibilità, su richiesta, di decidere secondo equità. La procedura dovrebbe concludersi in 140 giorni. La novità più controversa in materia di arbitrato consiste nella possibilità di stipulare tra lavoratore e datore clausole compromissorie le parti si obbligano a far decidere da arbitri le eventuali controversie. Per essere valide, simili clausole dovranno esse re certificate dalle commissioni di certificazione che la legge Biagi ha previsto possano essere costituite presso enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro, università. Gli organi di certificazione dovrebbero accertare l'effettiva volontà delle parti di affidare ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. Il procedimento arbitrale al quale le parti si vincolano dovrà avere le caratteristiche di quello previsto dalla legge, quindi sarà irrituale con possibile decisione secondo equità. Le clausole potranno essere validamente pattuite solo se previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi. Se però accordi o contratti collettivi non interverranno entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, sarà il ministero del Lavoro a dettare le modalità di attuazione e di piena operatività della norma, anche senza "autorizzazione" sindacale. Aldo Bottini

Come cambia il modus operandi con il via alla testimonianza scritta nel rito civile**Avvocati, ora serve essere brevi****Domande concise per avere risposte secche e precise**

Parte la testimonianza scritta nel processo civile. Il ministero della giustizia ha predisposto, con il decreto 17/2/010 (in G.U. n. 49 del 1° marzo 2010, si veda ItaliaOggi del 2 marzo scorso) il modello previsto dall'articolo 257 del codice di procedura civile, introdotto dalla legge 69/2009, che impone una corrispondenza scritta tra testimoni e protagonisti del processo e, conseguentemente, nuovi compiti per gli avvocati. Vediamo quali.

Potere di veto. L'art. 257-bis cpc affida al giudice il compito di decidere se assumere una testimonianza scritta «su accordo delle parti». Questo significa che le parti hanno potere di veto circa l'assunzione della testimonianza scritta. L'avvocato deve quindi valutare se ricorrono i presupposti per tale modalità di assunzione della testimonianza scritta, nell'interesse del proprio cliente. Questa valutazione (effettuata dall'avvocato nell'interesse del proprio assistito e dal giudice in funzione delle esigenze del procedimento) ha come parametri: la natura della causa e ogni altra circostanza. Ma non è detto che si debbano fare valutazioni soggettive sulla attendibilità del teste e sulla genuinità delle risposte. Per natura della causa si intende una caratteristica del giudizio per le materie trattate, per la complessità dell'istruttoria, per il valore della causa. Naturalmente la clausola che si riferisce genericamente a ogni altra circostanza apre la strada anche a valutazioni sulla possibile capacità a formulare per iscritto le risposte o alla semplice necessità di assumere viva voce le risposte stesse. In sostanza il punto cruciale in questa situazione è, per l'avvocato, far decidere la propria parte nella direzione del dissenso a tale procedura (il che potrebbe comportare anche una maggiore durata del processo).

Il modello. L'articolo 257 citato prevede che il giudice, con il provvedimento con cui dispone la testimonianza scritta, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi. A questo punto l'avvocato deve prendere il modello ministeriale. Si ritiene che la predisposizione del modello significa completare la pagina 1 del modello nel quale occorre indicare l'autorità giudiziaria procedente, il numero del procedimento, le parti del processo e i loro difensori, oltre che il termine entro il quale bisogna riconsegnare il modello compilato con firme autentiche. Occorre anche compilare le caselle relative alla domande, che devono essere identiche alle domande ammesse dal giudice (in sede di valutazione delle richieste di prova). Il modello è cartaceo e quindi non in linea con il processo telematico.

Le domande. Affidarsi alla scrittura per una parte cruciale del processo e cioè la testimonianza significa impostare le domande in maniera esaustiva e completa. Mentre nell'udienza l'oralità della trattazione consente di precisare il tenore delle domande o di chiedere di precisare il tenore delle risposte, tutto ciò non è possibile con la testimonianza a distanza. Questo deve spingere a formulare domande brevi, chiare e tali da avere una risposta secca e precisa. Ciascuna domanda deve essere intelligibile in sé stessa e si devono evitare rinvii a documenti scritti o fotografici, che non possono essere mostrati al teste (come invece potrebbe accadere in udienza). Tra l'altro se la domanda necessita di consultare un documento o una fotografia questo potrebbe spingere a non acconsentire alla testimonianza scritta; oppure se si procede in questo senso si deve formulare la domanda in modo che sia in sé stessa comprensibile, senza fare riferimento ad altro. Obbligarsi a domande sintetiche potrà essere un buon metodo. Da preferire è il tono colloquiale, da evitare il linguaggio tecnico giuridico.

Notifica. Il plico confezionato deve essere notificato al testimone a cura dell'avvocato. Ciò è previsto dall'art. 257 cpc. L'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, invece, chiarisce che le istruzioni per la compilazione devono essere notificate unitamente al modello predisposto. Non si ritiene che la norma consenta la notificazione a mezzo raccomandata o fax, come invece previsto dall'articolo 250 del codice di procedura civile per le intimazioni ai testimoni per l'audizione personale in udienza. Peraltro, trattandosi di notificazione in materia civile, l'avvocato potrà eseguire la notifica in proprio ai sensi della legge 53 del 1994.

Testimonianza orale. L'articolo 257 citato prevede che il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato. Questo, per l'avvocato, significa leggere attentamente e analiticamente le risposte scritte per valutare se sollecitare il potere del giudice di chiamare il testimone avanti a sé. Può essere che sia opportuno chiamare, per esempio, più testimoni a confronto.

Il testimone. Il compito del testimone non necessariamente viene semplificato. È vero che non deve andare in udienza (magari presso un tribunale lontano dalla residenza). Ma è anche vero che deve compilare il modello, magari con un alto numero di risposte da dare e poi deve passare ad autenticare le firme. Le firme sono tantissime (una per dichiarazione sulle condizioni di ammissibilità e una per ogni risposta). Per la firma il testimone deve andare in comune o in tribunale e poi comunque deve consegnare il modello andando in tribunale o spedendolo. Non è detto che il testimone risparmi tempo. Certo che il testimone deve stare molto attento e prendersi la responsabilità di rendere dichiarazioni su questioni che possono essere molto complesse (ad esempio sulla ammissibilità o sulla opposizione del segreto professionale).

Documenti di spesa. L'art. 257 cpc prevede che quando la testimonianza ha a oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello. Quindi se è già stata depositata una fattura, il testimone può confermarla con una semplice lettera all'avvocato. Antonio Ciccia

Cassazione. La forma processuale abbreviata non impedisce l'acquisizione di elementi inediti

Rito breve con nuove prove

Nei casi in cui sono decisive per accertare la responsabilità

Il giudizio abbreviato non può impedire l'acquisizione di una prova nuova e decisiva come i risultati di intercettazioni telefoniche. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 8527, della Seconda sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha accolto il ricorso presentato dalla Procura e dalla parte civile in un procedimento per appropriazione indebita ed estorsione che aveva visto nei primi due gradi di giudizio il proscioglimento dell'imputato. I giudici non avevano però mai esaminato le trascrizioni di alcune conversazioni telefoniche depositate nella cancelleria del Gup dalla parte civile. Il Gup aveva infatti ritenuto che la precedente richiesta di celebrazione del processo con rito abbreviato avrebbe bloccato la possibilità di acquisire nuove prove. La posizione della Cassazione è però diversa e sostiene che il divieto di acquisizione di nuovi elementi di prova riguarda solo le prove sulla ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, «ma non i documenti riguardanti sia l'accertamento della responsabilità sia l'accertamento di presupposti e condizioni di applicabilità di attenuanti e benefici». Una conclusione che, secondo i giudici, si ricava dall'articolo 321 del Codice di procedura penale che avverte come il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le conclusioni, utilizzando, oltre agli atti contenuti nel fascicolo trasmesso sulla base dell'articolo 416 secondo comma presentato dal pubblico ministero al momento della richiesta di rinvio a giudizio, anche gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione. Nel giudizio abbreviato è così permessa l'acquisizione di una prova documentale come, nel caso esaminato, la trascrizione di intercettazioni. Allo stesso modo è illegittima la decisione del giudice di appello che dichiara inutilizzabili i documenti, come consulenze e bilanci, prodotti dalla difesa dell'imputato, in sede di udienza preliminare, prima della richiesta del giudizio abbreviato «in quanto la richiesta di giudizio abbreviato può essere ex articolo 438, comma secondo, Codice di procedura penale, presentata fino a quando non siano state formulate le conclusioni e, quindi, anche dopo l'integrazione istruttoria decisa dal giudice dell'udienza preliminare». La Cassazione ha, invece, accertato gli errori commessi nelle valutazioni di giudici di merito, sottolineando come non fossero state ammesse prove documentali sulla base dell'erroneo presupposto del loro deposito dopo la richiesta di giudizio abbreviato e poi sulla base della convinzione che non sarebbe stato sufficiente il loro deposito in cancelleria a permetterne l'acquisizione. La Corte d'appello, poi, si era limitata ad aderire su questo punto alla pronuncia di primo grado senza entrare nel merito dei motivi dell'impugnazione. Giovanni Negri

L'ammissione. Cassazione penale, sentenza n. 8527 del 2010

Questa Corte ha affermato che, in tema di giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie riguarda solo le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, ma non i documenti riguardanti sia l'accertamento di responsabilità, sia l'accertamento di presupposti e condizioni di applicabilità di attenuanti e benefici. Ciò si desume dall'art. 421, terzo comma, Codice di procedura penale, il quale dispone che il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando, oltre agli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416. secondo comma, Codice di procedura penale, anche «gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione».

Magistrati. Il Csm avvia la procedura per i trasferimenti**In trenta Procure oltre metà dei posti è senza copertura****L'emorragia tocca anche il Nord**

Quattro procure senza nemmeno un sostituto procuratore (Enna, Sciacca, Nicosia e Mistretta) e altre 26 con buchi d'organico superiori alla metà dei posti previsti. E' un quadro allarmante - per quanto già annunciato da tempo (si veda anche Il Sole 24 Ore di domenica) — quello che emerge dalla delibera trasmessa al ministro della Giustizia, Angelino Alfano, dal Consiglio superiore della magistratura. La radiografia dell'organo di autogoverno, scattata al 1° marzo e propedeutica ai trasferimenti d'ufficio dei magistrati a copertura dei vuoti, svela il cronico disagio di Sud e isole, ma non risparmia neppure il Nord. Se nell'ufficio di Palermo all'appello mancano 26 pubblici ministeri (su 64) e a Crotone su sei, emblematici del disagio del molo inquirente sono i casi di Vigevano (mancano 3 sostituti su 4) Ivrea (2 su tre), ma anche Busto Arsizio una piazza importante per la penetrazione criminale e per la presenza dell'aeroporto internazionale - a cui mancano 3 pubblici ministeri su 8, seguita da Bergamo e Brescia, con scoperture superiori a un quarto dei posti. L'elenco riguarda 71 tra procure e uffici giudicanti di primo grado per 181 posti da coprire, superiori a quelli indicati dalla legge che ha previsto la copertura finanziaria per un massimo di 110 posti. L'elenco tra l'altro appare destinato a crescere, anche tenuto conto della situazione generale di «gravità delle carenze di organico» degli uffici giudiziari di primo grado in tutta Italia: i posti scoperti sono 1128, 264 nelle procure e 452 nei tribunali. Intanto sul tema dei trasferimenti d'ufficio è polemica tra le Camere penali — che accusano il Csm di ritardare i tempi della decisione — e il vicepresidente del Csm, Nicola Mancino. «Attribuire al Csm la volontà di tergiversare, di cercare sotterfugi per non applicare la normativa non è corretto», ha sottolineato Mancino, poco prima di inviare la delibera del plenum al ministro. Una risposta diretta, soprattutto all'Unione delle Camere penali, che in questi giorni ha accusato Palazzo dei marescialli di non voler applicare la nuova legge, che prevede incentivi per i magistrati che vanno in quelle sedi, ma anche il ricorso al trasferimento d'ufficio in assenza di domande. Mancino ha ricordato che la legge sulle sedi disagiate è entrata in vigore il 27 febbraio scorso. «Sono passati solo quattro giorni e già si parla di ritardi», ha fatto notare, spiegando che il Csm non può ricorrere subito alla misura estrema dei trasferimenti d'ufficio senza aver verificato se i posti non possono essere ricoperti con volontari. «Ci sono tempi di intervento non discrezionali, ma previsti dalle procedure, che vanno rispettati». Per questo, spiega, il Csm «non merita» che gli si attribuiscono «sotterfugi e furbizie» per aggirare la normativa. Alessandro Galimberti

Impugnazione. Applicazione estesa della nuova scadenza**La causa sul licenziamento va attivata entro 180 giorni**

L'articolo 32 del collegato lavoro contiene rilevanti novità sulla decadenza dall'azione di impugnazione del licenziamento e sulle conseguenze derivanti dalla nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Fino a oggi, la legge assegnava al lavoratore un termine di decadenza di 60 giorni per impugnare il licenziamento. In altre parole, il lavoratore licenziato; inviando nei 60 giorni una semplice lettera al datore di lavoro, aveva poi cinque anni per proporre ricorso al giudice. Oggi, invece, la causa va iniziata entro 180 giorni dalla scadenza dei 60 giorni: quindi, in totale, entro 240 giorni dalla data del licenziamento. I giorni, di calendario, si calcolano a partire dal giorno successivo ai licenziamenti norma precisa che, nel caso di conciliazione non raggiunta o di arbitrato rifiutato, il ricorso al giudice va depositato dal lavoratore entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. I termini di decadenza si applicano anche alla fattispecie del trasferimento del lavoratore (articolo 2103 del codice civile). Lo stesso vale nel caso in cui si agisca per ottenere l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, per i contratti a termine già conclusi, con decorrenza dei termini dalla data di entrata in vigore del collegato. La norma si riferisce anche all'ipotesi di cessione del contratto di lavoro in seguito a un trasferimento di azienda (articolo 2112 del codice). In questo caso, il termine decorre dalla data del trasferimento (o, - ma il testo non è chiaro - dalla data di entrata in vigore della legge qualora il trasferimento sia avvenuto precedentemente). Il regime delle decadenze si applica anche nel caso di somministrazione irregolare, ove il lavoratore somministrato agisca in giudizio nei confronti dell'utilizzatore.

Infine, il regime vale per il recesso dai rapporti di collaborazione continuativa e coordinata e dai contratti a progetto, oltre che sulle controversie finalizzate all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, da cui derivi la nullità del recesso (per mancanza di forma) o la sua annullabilità (per mancanza della motivazione) o la nullità del termine apposto. Infine, la norma cerca di rimediare a una giurisprudenza che aveva attribuito ingenti compensi ai lavoratori che, vincendo la causa relativa alla nullità del termine contenuto nel contratto di lavoro; si vedevano riconoscere tutte le retribuzioni tra il giorno della scadenza del termine invalido e la data dell'effettivo ripristino del rapporto. In questo modo erano premiati i lavoratori che tardavano, fino a cinque anni, a iniziare la causa. Inoltre, il datore di lavoro finiva per subire anche gli effetti della lentezza del giudizio. La norma ora limita l'importo che il lavoratore può ottenere a un massimo 12 mensilità (con un minimo di 2,5). Troverà applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore del collegato. Franco Toffoletto

Controlli**Online i certificati di malattia**

Si apre per tutti la via telematica per certificare le assenze dal lavoro per malattia. Il «collegato lavoro» approvato ieri (articolo 25) rinnova le regole per i certificati di malattia ed equipara il trattamento dei dipendenti privati a quello previsto per i pubblici, ristrutturato dalla cura «antiassenteismo» avviata dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta.

Per tutti i lavoratori scompare (da subito, prevede la norma) il certificato su carta, per fare posto a quello telematico che il medico dovrà inviare all'Inps. Sarà poi l'istituto di previdenza a smistare, sempre in forma elettronica, gli attestati ai datori di lavoro. Tutte queste informazioni viaggeranno sulla rete telematica con Asl, ospedali e le altre «strutture di erogazione di servizi sanitari» prevista dalla finanziaria 2007. L'estensione di questo meccanismo, introdotto nel pubblico impiego dalla riforma Brunetta approvata a fine ottobre, nasce per assicurare un «controllo completo» sulle assenze dal lavoro; per centrare questo obiettivo la norma arruola i medici anche attraverso un pesante sistema di sanzioni. Il mancato invio del certificato telematico farà scattare la responsabilità disciplinare, per chi trasgredisce più di una volta è prevista la misura più draconiana possibile: il licenziamento per i camici bianchi dipendenti dalle Asl, e la decadenza della convenzione con il servizio sanitario per chi opera come privato. Estesa ai privati, infine, anche la norma nata per colpire i gli assenteisti recidivi negli uffici pubblici: i medici non convenzionati con il servizio sanitario nazionale potranno certificare solo la prima assenza nel corso dell'anno, purché duri meno di 10 giorni. Per le altre bisognerà rivolgersi alla sanità pubblica o ai medici convenzionati.

Gianni Trovati

AGI del 06.03.2010

GIUSTIZIA: AVVOCATI, ACCELERARE APPROVAZIONE RIFORMA FORENSE

“Pur avendo preso atto del segnale di apertura manifestato dalla politica nel calendarizzare il disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense per il prossimo 18 marzo - si legge nella delibera adottata oggi dalle componenti del mondo dell’avvocatura (Oua, Ucpi, Uncc, Aiaf, **Aiga**, Agi e Uncat) - il solo incardinamento dei lavori non assicura ne’ la discussione del disegno di legge ne’ tantomeno la sua approvazione in tempi rapidi”.

La richiesta arriva dagli avvocati**Filtro ai ricorsi con regole certe**

Il filtro in Cassazione ha bisogno di chiarezza. E questa l'esigenza emersa nel corso del convegno, organizzato dalla Suprema Corte e dal Consiglio nazionale forense, dedicato alle corti di legittimità europee che si è tenuto ieri a Roma. Cinque gli Stati che hanno messo a confronto i sistemi muso nelle giurisdizioni superiori. Condivide l'opinione che l'unica strada per raggiungere una uniformità della giurisprudenza e ottenere decisioni in tempi ragionevoli sia quella di prevedere un filtro ai ricorsi verso le Corti supreme. «Lo scopo di questo primo confronto a cui ne seguiranno altri

— ha spiegato il presidente della Corte di Cassazione Vincenzo Carbone — è quello di individuare le best-practices dei vari Stati. I cittadini hanno diritto a una discussione dei loro ricorsi in tempi rapidi e l'unica strada è quella del filtro». Un sistema di "scrematura" presente nel Regno Unito, in Germania, in Austria e in Francia applicato però con regole di accesso diverse nei vari paesi, dove vale il criterio economico del valore della causa o la fondatezza del ricorso o il via libera alla giurisdizione superiore viene direttamente dato dalla Corte d'Appello. Per quanto riguarda l'Italia, la richiesta degli avvocati ai magistrati è di dare un'interpretazione univoca di norme che, secondo i giuristi, non sono proprio un modello di chiarezza. «L'avvocatura si aspetta dalle prime decisioni della Cassazione una indicazione didascalica dell'applicazione dell'articolo 360 bis del Codice di procedura civile — confida il presidente del Cnf Guido Alpa - su come interpretare le norme, in modo che l'avvocato abbia un modello di riferimento per presentare il ricorso». La preoccupazione sulle divergenze di lettura del testo di legge è emersa chiaramente dalle relazioni dei giuristi. Una perplessità che riguarda soprattutto il secondo motivo di inammissibilità del ricorso ovvero «quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi del giusto processo». Un suggerimento interno alla Cassazione arriva dal presidente Paolo Vittoria, per evitare un abuso degli strumenti processuali è di optare «per una valutazione in concreto della incidenza che la violazione delle norme processuali hanno avuto sulla formazione della base di fatto della decisione». Per Federico Carpi, ordinario all'università di Bologna, individuare i principi della violazione del giusto processo è come cadere nelle "sabbie mobili", mentre presenta una serie di «complicazioni e diseconomie» la norma che disciplina il procedimento in camera di consiglio. Filtro ma non solo per il civilista Andrea Proto Pisani che indica la necessità di selezionare e snellire la Suprema Corte che dovrebbe essere composta da non più di 20 o 30 giudici per tre o quattro collegi giudicanti. Una "cura dimagrante" che è invece quasi certa per i ben 40 mila legali cassazionisti italiani (i tedeschi sono 40 e poco di più i colleghi francesi), un numero destinato a scendere per effetto della valutazione esterna sul patrocinio prevista dalla riforma professionale. Patrizia Maciocchi

AvvocatiOggi pubblica i dati del Cnf sulle 490 questioni deontologiche affrontate nel 2009

Stretta disciplinare sugli avvocati

Cresce il numero dei procedimenti su tariffe, negozi e prestiti

Porta socchiusa (non sbarrata) ai negozi giuridici con vetrina sulla strada: non c'è un "no" pregiudiziale, ma si devono evitare insegne o comunicazioni commerciali ingannevoli. È una delle decisioni più significative su procedimenti disciplinari trattati nel 2009 dal Consiglio Nazionale Forense (Cnf), che in totale sono stati 490, come sottolineerà mercoledì il presidente del Cnf, Guido Alpa, in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario forense, alla presenza del ministro della giustizia Angelino Alfano e dei rappresentanti istituzionali e politici del mondo giudiziario.

Il Cnf non si è occupato solo di avvocati e pubblicità, ma anche di tariffe e compensi sproporzionati, di conflitto di interessi, di rapporti di credito tra avvocato e cliente e infine di divieto di esercizio della professione per pubblici impiegati a part-time.

- **Negozi giuridico.** Aprire uno studio legale su strada con le vetrine e le insegne come un qualsiasi altro esercizio non è di per sé illegittimo. Ma bisogna fare attenzione alle modalità operative/comunicative adottate per la finalità di attrarre clientela che non devono apparire come illecite forme di accaparramento di clientela e di pubblicità irregolare. Non è corretto usare un acronimo che abbia un significato nel linguaggio corrente induttivo della volontà di chi lo legge e (ad esempio il caso dello studio Alt) e non è corretto neppure pubblicizzare una «prima consulenza gratuita» perché un semplice colloquio di orientamento con il cliente è non oneroso per prassi. Insomma una chiusura nel caso concreto, ma non una chiusura assoluta e definitiva. Ci possono essere negozi giuridici rispettosi del decoro professionale anche nelle modalità di comunicazione alla clientela.

- **Tariffe.** Il capitolo dei compensi può diventare un terreno di forte attrito tra avvocato e cliente. E l'avvocato per evitare strascichi disciplinari non deve chiedere compensi non proporzionati all'attività svolta, addirittura oltre i massimi tariffari: non potrà passare indenne da un procedimento anche quando gli onorari sono concordati in via forfettaria con il cliente. Vale pur sempre il superiore canone deontologico di correttezza e disinteresse, cui deve ispirarsi la condotta dell'avvocato. L'avvocato non può decidere di auto-esonerarsi dalla tariffa professionale e dai canoni deontologici relativi alla determinazione del compenso, ritenendoli non adeguatamente remunerativi della propria attività.

- **Conflitto di interessi.** È illecito disciplinare lasciare un cliente e prenderne un altro coinvolto nel medesimo procedimento in conflitto di interessi con il primo. L'avvocato viola i doveri di lealtà, correttezza e fedeltà nei confronti della parte assistita e il divieto di assunzione di incarico contro ex clienti (articolo 51 del codice deontologico).

- **Prestito ai clienti.** Incorre in sanzione disciplinare l'avvocato che riceve un prestito dal cliente, anche se la restituzione avviene con compensazione sull'onorario dovuto per l'attività professionale. Il fatto stesso di intrattenere rapporti di carattere economico con il proprio assistito viola il canone dell'articolo 35 del codice deontologico sul rapporto di fiducia con la parte assistita. Con il proprio assistito bisogna evitare di intrattenere rapporti di carattere economico (quindi anche dare o ricevere prestiti), a prescindere dal fatto che il rapporto economico sia influente sul rapporto professionale.

- **Albi chiusi ai dipendenti pubblici a part-time.** È stata confermata la linea dura del Consiglio nazionale sulla cancellazione dall'albo per i dipendenti pubblici part-time, disciplinata dalla legge 339 del 2003. La legge ha ripristinato la incompatibilità tra professione forense e rapporto di pubblico impiego anche part-time, assegnando gli interessati un termine di 36 mesi dall'entrata in vigore della norma per optare tra l'una e l'altra strada. Una sentenza (210/09) ha ribadito non solo l'assolutezza della incompatibilità ma ha evidenziato come la normativa non violi nessun diritto quesito (per coloro già iscritti all'albo forense nel 2003) per la mancata previsione di una norma transitoria ad hoc. Questa la ragione per cui i giudizi disciplinare contro impiegati pubblici a part-time non possono essere sospesi neppure nelle more della decisione della Corte di Giustizia delle Comunità europee chiamati a pronunciarsi in materia su ricorso pregiudiziale di un giudice di pace di Cortona.

- Le statistiche. Si registra un incremento dei procedimenti sopraggiunti nell'anno rispetto all'anno scorso (291) di cui decisi 290, con una pendenza residua dell'anno di 237 procedimenti. I ricorsi esaminati sono stati 405 (decisi ovviamente 209). Il 2009 segna un incremento di tutte le sanzioni, significativo in alcuni casi come per la sospensione dall'esercizio professionale (passate da 62 a 84), avvertimento (da 41 a 35), censura (da 38 a 43).

La Commissione del Cnf, inoltre, ha emesso un totale di 52 pareri (+ 8 % sul 2008), con una sopravvenienza di 57 quesiti nel 2009. Tra i più importanti il parere 1/2009, con il quale si è ribadita in linea generale la compatibilità tra l'esercizio professionale forense e l'attività di amministratore di condominio. Antonio Ciccia

Agenda del Presidente

siamo nel mese di marzo 2010

Roma, Auditorium della Cassa Forense in Via E.Quirino Visconti 8, 06 Marzo 2010

OUA

CONVEGNO AVVOCATURA

Eventi delle Sezioni

siamo nel mese di marzo 2010

Pavia, 12 Marzo 2010

FORMAZIONE

Mediazione familiare e affidamento dei figli

Auditorium Comunale di Martina Franca, 05 Marzo 2010

FORMAZIONE

Il danno alla persona tra indennizzo e risarcimento

Vigevano, Viale Libertà 1, ore 18:30, 05 Marzo 2010

FORMAZIONE

L'affidamento dei figli nella separazione, nel divorzio e nella famiglia di fatto

Vibo Valentia, Sala congressi del Centro Sistema Bibliotecario, ore 16:30, 05 Marzo 2010

FORMAZIONE

Tecniche di esame e controesame nel processo penale